

N. 2153

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori POLIDORO, LAVAGNINI e ZILIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1997

Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1996, n. 484, nella predisposizione delle graduatorie
regionali della Medicina Generale per il 1997

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità di una formazione specifica in medicina generale si è evidenziata negli ultimi decenni con l'affermarsi di una moderna concezione della tutela della salute, nella quale la figura del medico di base assume un ruolo centrale.

Mossa da queste considerazioni la CEE ha provveduto, tramite la direttiva n.86/457 del 15 settembre 1986 a definire i criteri e i contenuti della formazione specifica in medicina generale.

In Italia tale direttiva è stata attuata la prima volta con il DI 10 ottobre 1988 che ha dato avvio al primo corso di formazione specifica in medicina generale; successivamente, il decreto legislativo 8 agosto 1991 poneva in risalto il valore dell'attestato di formazione quale titolo necessario per l'esercizio della medicina generale a partire dal 1 gennaio 1995.

Merita particolare attenzione il fatto che i medici formati per la medicina generale ex DI 10 ottobre 1988 hanno acquisito l'attestato di formazione nel 1993 e che da quell'anno non hanno avuto ancora l'occasione di far valere il loro titolo.

Persino con la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica n.484 del 22 Luglio 1996, che ha reso esecutivo il nuovo accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, nel cui contesto finalmente si annovera tra i titoli valutabili ai fini della graduatoria regionale l'attestato di formazione in medicina generale, le Regioni fanno difficoltà a valutare il suddetto titolo nell'ambito della formazione della graduatoria valevole per il 1997.

Le ragioni di questo paradosso sorgono dal fatto che le domande per le graduatorie a valere nel 1997 sono state consegnate entro il 30 giugno 1996 secondo la normativa allora vigente e cioè secondo il decreto del

Presidente della Repubblica n. 314 del 1990 che recepiva il precedente accordo collettivo nazionale, il quale non prevedeva tra i titoli valutabili, l'attestato di medicina generale. D'altro canto, il nuovo accordo, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, prevede come termine per la consegna delle domande il 31 Gennaio, ma la prima scadenza dopo la pubblicazione del nuovo accordo cade al 31 Gennaio 1997, data utile per le domande di inserimento nelle graduatorie del 1998.

Quali criteri si dovranno adottare allora per formulare le graduatorie per il 1997?

A questo punto occorre fare le seguenti considerazioni:

1. Il precedente accordo collettivo nazionale, recepito con decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 1990, è stato ritenuto vigente in regime di proroga fino alla pubblicazione del nuovo accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996.

2. L'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 1990 recita all'articolo 2 comma 2: «in attesa che venga data attuazione alla direttiva CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986, che prevede il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, i medici che aspirano all'iscrizione nelle graduatorie regionali devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande:

- a) iscrizione all'albo professionale;
- b) non aver compiuto il 50° anno di età.

3. Gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/90 (graduatoria e titoli per la formazione delle graduatorie) non sono più in linea nè con il decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 256, con cui

è stata recepita la direttiva CEE 86/457, nè con il nuovo accordo che a tale normativa si è adeguato.

4. La norma transitoria n. 2 dell'accordo collettivo ex decreto del Presidente della Repubblica n. 484/96 stabilisce che nell'anno 1996 l'assegnazione degli incarichi previsti dal suddetto accordo avvenga sulla base della graduatoria regionale vigente e sulla base dei criteri di cui agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 48, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Non

citando altre norme per l'attribuzione degli incarichi per l'anno 1997 si deve intendere che per tale anno debba valere integralmente il nuovo accordo.

Poichè la tesi dell'ultra attività del precedente accordo collettivo nazionale non può essere condivisa, si deve necessariamente propendere per l'efficacia assorbente del nuovo contratto valido nell'arco temporale 1995-1997.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le Regioni sono autorizzate ad accettare l'integrazione della documentazione allegata alle domande di inserimento nella graduatoria regionale di medicina generale, presentate entro il 30 giugno 1996, con i titoli previsti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996 n.484, in particolare con l'attestato di formazione in medicina generale di cui all'articolo 1 comma 2 e all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo n. 256/91, purchè tali titoli siano posseduti dagli interessati alla data del 31 maggio 1996.

Art. 2.

1. Si fa obbligo alle Regioni di pubblicare la graduatoria provvisoria per la medicina generale valevole per l'anno 1997 sul Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2. La graduatoria definitiva dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione entro sessanta giorni dalla pubblicazione di quella provvisoria.